

A.S. 2144 – “Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”

Al fine di ristorare le imprese dei settori alberghiero e termale dei gravissimi danni economici sofferti a causa della pandemia, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell' art. 107, paragrafo 2, lettera b, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed allo scopo di agevolare la ripartenza, all'articolo 1:

a) al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: *“Il limite di 10 milioni di euro non si applica alle imprese turistico ricettive ed a quelle termali”*;

b) al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: *“Per le imprese turistico ricettive e per quelle termali, l'importo del contributo di cui al presente articolo può essere superiore a 150.000 euro.”*.

Conseguentemente per provvedere agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2021, all'articolo 41, le parole *“550 milioni”* sono sostituite dalle parole *“400 milioni”*.

RELAZIONE

La proposta è volta a commisurare le dimensioni del contributo alle dimensioni effettive dell'attività. In particolare, si stabilisce, per le imprese che gestiscono strutture ricettive o termali, che il contributo non sia soggetto al limite dei 10 milioni di euro ed al limite in cifra fissa di 150mila euro.